

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI DI LAVORO

*Approvato dal consiglio dell'Ordine dell'Emilia-Romagna e Marche con Delibera n.90 nella seduta
del 22 aprile 2024*

VISTA la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*"Ordinamento della professione di biologo"*);

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"*);

VISTO l'art. 9 del Regolamento per il Funzionamento dell'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e della Marche

il Consiglio dell'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e della Marche adotta il
seguente regolamento:

SOMMARIO

Articolo 1 -	GeneralitàPag.	2
Articolo 2 -	Coordinatore.....Pag.	2
Articolo 3 -	Componenti.....Pag.	3
Articolo 4 -	FunzionamentoPag.	3
Articolo 5 -	SpesePag.	5
Articolo 6 -	Rapporti tra CommissioniPag.	6
Articolo 7 -	Entrata in vigorePag.	6

ART. 1 GENERALITA'

I Gruppi di Lavoro sono aggregazioni spontanee di Iscritti, cultori di specifica materia di interesse professionale, generale e collettivo, cui è intitolato il Gruppo. Sono istituiti dal Consiglio dell'Ordine, di propria iniziativa ovvero su istanza di più Colleghi.

I Gruppi fungono da riferimento tecnico e scientifico nella materia di propria competenza. Essi si sostanziano in commissioni di studio, dedicate all'autoformazione, alla formazione, all'aggiornamento, all'approfondimento, all'informazione.

Il funzionamento dei Gruppi di Lavoro è disciplinato dal presente Regolamento e da eventuali procedure interne emesse successivamente.

Il supporto operativo e le funzioni di segreteria delle Commissioni sono assicurate dal personale della Segreteria dell'Ordine dei Biologi dell'Emilia Romagna e Marche (di seguito indicato OBERM)

Le Commissioni svolgono la propria attività con un livello appropriato di trasparenza, obiettività, responsabilità, riservatezza ed indipendenza.

Alle Commissioni non è attribuito potere deliberante.

I Referenti ed i Componenti del gruppo di lavoro di lavoro, all'accettazione della nomina, sono tenuti a:

- avere assolto all'obbligo formativo professionale nell'ultimo triennio concluso
- essere in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine; non avere riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio.

ART.2 COORDINATORE

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente, nomina un Coordinatore in base a criteri di competenza, professionalità, e meritocrazia.

Il Coordinatore propone al Consiglio Direttivo, sulla base delle candidature, i nominativi dei componenti il Gruppo di Lavoro.

Il Coordinatore fissa le date delle riunioni, formula l'ordine del giorno delle sedute e provvede a diramarlo, presiede le sedute, regolando la discussione e ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

Il Coordinatore opera altresì per quanto necessario al funzionamento della commissione stessa.

Il Coordinatore presenta semestralmente al Consiglio dell'Ordine una relazione sull'attività svolta dalla Commissione.

Il Coordinatore agisce su mandato diretto del Consiglio dell'Ordine e decade a

seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Consiglio stesso.

ART. 3 COMPONENTI

I Componenti della Commissione sono individuati da un minimo di tre ad un massimo di otto.

Sono nominati dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Coordinatore a seguito ad autocandidature spontanee in base a criteri di competenza, professionalità e pregressa esperienza.

I candidati possono inviare a mezzo e-mail alla Segreteria dell'Ordine la candidatura spontanea, indicando il gruppo di lavoro e le aree tematiche di interesse, insieme ad un breve CV in cui saranno indicate attività e ambiti di esperienza.

I Componenti della Commissione non possono delegare né le proprie funzioni né l'eventuale rappresentanza in Commissione.

I Gruppi rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio che ne ha disposto la nomina, fatti salvi i casi in cui esauriscano, in via anticipata, il proprio programma di lavoro.

I Componenti della Commissione decadono, inoltre, a seguito delle dimissioni o per revoca del mandato da parte del Consiglio.

ART. 4 FUNZIONAMENTO

I Gruppi di Lavoro si convocano con periodicità tale da garantirne il regolare funzionamento, sotto la responsabilità del Coordinatore.

Per ogni riunione viene compilato, dal Coordinatore, un foglio di presenza che viene consegnato alla Segreteria dell'Ordine per la relativa custodia e per il riconoscimento degli eventuali crediti formativi.

I Coordinatori ed i Componenti del Gruppo di lavoro che non partecipino alle riunioni, in assenza di giustificato motivo, per tre volte nel corso dell'anno solare, decadono dall'incarico.

Sono altresì causa di Loro decadenza:

- a) il mancato assolvimento dell'obbligo formativo professionale nell'ultimo triennio concluso;
- b) non essere in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine;
- c) avere riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio.

La decadenza è accertata dal Presidente su comunicazione della Segreteria dell'Ordine; viene pronunciata dal Consiglio nella prima seduta utile e comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata. A richiesta, il Consiglio può esaminare i motivi che potrebbero giustificare la reintegrazione.

Alla sostituzione dei Coordinatori e dei Componenti decaduti, o che sono venuti a mancare per dimissioni o altra causa, può provvedere il Consiglio con nomina integrativa.

Il gruppo di lavoro stabilisce un programma annuale che può prevedere attività di divulgazione come ad esempio:

- a. organizzazione convegni scientifici
- b. adesione a progetti di ricerca in collaborazione con Università, o Enti regionali
- c. Progetti di divulgazione nelle scuole
- d. Produzione di articoli o elaborati

Per ogni riunione della Commissione è redatto verbale la cui stesura può essere effettuata con l'ausilio di strumenti di registrazione.

Il verbale deve essere letto ed approvato al termine della riunione, oppure ratificato nella riunione successiva.

I pareri, le istruttorie o le valutazioni di natura tecnica sono trasmessi dal Coordinatore al Consiglio dell'Ordine per le decisioni di competenza.

- Per ogni argomento in discussione viene predisposto un documento di lavoro.
- I risultati e le conclusioni sono trascritti in una relazione che viene assunta agli atti.
- I pareri e le valutazioni di natura tecnica sono validi quando sono assunti a maggioranza dei presenti.
- I documenti della Commissione sono disponibili per i componenti della stessa, ma non possono essere diffusi senza una specifica autorizzazione del Coordinatore e la ratifica del Consiglio dell'Ordine. In caso di utilizzo di materiale prodotto dalla Commissione, i componenti la Commissione e i Coordinatori sono tenuti a citarne la fonte.

È possibile la partecipazione a progetti finanziati da enti terzi o aziende, purché approvati dal Consiglio dell'Ordine e non siano contrari al codice deontologico o siano chiaramente a scopo pubblicitario, ma solo finalizzati a ricerca o progetti di educazione scientifica-professionale o di prevenzione.

- Articoli, elaborati e progetti redatti e curati dai Gruppi di Lavoro sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà degli Autori e dell'Ordine.
- Non è consentito far menzione dell'incarico di Referente o Componente del Comitato Operativo per finalità meramente pubblicitarie, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo nei curricula personali.
- Le presentazioni di documenti nel corso di eventi formativi, nonché le pubblicazioni istituzionali, non possono contenere l'indicazione dello studio professionale di appartenenza ma unicamente dell'Autore, del Gruppo di Lavoro competente e Dell'Ordine territoriale di appartenenza
- Il Referente è tenuto a far osservare tali disposizioni regolamentari ed a segnalare gli eventuali abusi al Presidente per i provvedimenti di competenza del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina.
- I Coordinatori ed i Componenti si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro appartenenza al Gruppo o partecipazione ai lavori nonché ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi che dovessero palesarsi.
- La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi, o di farne ogni altro utilizzo opportuno, nell'interesse della Categoria, spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.
- Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori.
- In caso di pubblicazione dovrà essere fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori appartenenti al Gruppo, con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

ART. 5 SPESE

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Ai componenti delle Commissioni, per la partecipazione alle riunioni delle stesse o presso Istituzioni, è riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del mandato ricevuto.

Tutte le spese dovranno essere autorizzate preventivamente dal Presidente, sentito il Tesoriere, nell'ambito di quanto stabilito dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 6 RAPPORTI TRA COMMISSIONI

I Coordinatori di ogni Commissione si riuniscono una volta l'anno per la presentazione dei propri programmi annuali al fine di predisporre eventuali collaborazioni oltre

che per la definizione di loro interventi nel corso dei lavori del Congresso annuale dell'OBERM, se previsto.

I Coordinatori di ogni Commissione presenteranno al Congresso un Poster oppure un lavoro scientifico, descrittivo della propria attività, firmato da tutti i componenti della Commissione.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data della delibera in seguito ad approvazione del Consiglio dell'Ordine.